Città di Pietramelara

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E LA TUTELA E SOSTEGNO ALLE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 3
ART. 2 – DEFINIZIONI 3
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI 4
ART. 4 – I CITTADINI ATTIVI 5
ART. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE 6
ART. 6 – INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI 7
ART. 7 – INNOVAZIONE SOCIALE 7
ART. 8 – PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA 8
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI 8
ART. 10 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 8
TITOLO III – INTERVENTI DI CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI PUBBLICI
ART. 11 – INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE 10
ART. 12 – GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI E DI SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO 10
ART. 13 – INTERVENTI DI CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI PUBBLICI 11
TITOLO IV – INTERVENTI SUGLI EDIFICI
ART. 14 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 12
ART. 15 – GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI 13
TITOLO V – FORMAZIONE
ART. 16 – FINALITÀ DELLA FORMAZIONE 13
ART. 17 – IL RUOLO DELLE SCUOLE 14
TITOLO VI – ESENZIONI ED ONERI
ART. 18 – ESENZIONI TRIBUTI LOCALI 14
ART. 19 – ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI 15
ART. 20 – AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE 15
ART. 21– AUTOFINANZIAMENTO 16
ART. 22 – FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE 17
ART. 23 – AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE 17
TITOLO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
ART. 24 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA 17
ART. 25 – MODULI PREDEFINITI E DIFFUSIONE DELLE POSSIBILITÀ DI COLLABORAZIONE 18
ART. 26 – RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE 18
TITOLO VIII – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
ART. 27 – PREVENZIONE DEI RISCHI 20
ART. 28 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ 20
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 29 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE 20
ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE 21
ART. 31 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni e la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di patti di collaborazione.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione delle agevolazioni economiche a sostegno di singoli e associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) *Beni comuni:* i beni, materiali, immateriali, digitali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo di Pietramelara;

b) *Servizi collaborativi:* servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, tra l'Amministrazione e le diverse risorse presenti nella società, al fine di tutela e sostegno delle iniziative e attività di cittadinanza attiva, nonché degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni;

c) *Comune o Amministrazione*: il Comune di Pietramelara nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

d) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;

e) *Proposta di collaborazione*: l'istanza, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura e o valorizzazione dei beni comuni, servizi collaborativi. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

f) *Patto di collaborazione:* il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi;

g) *Interventi di cura:* interventi volti alla protezione e conservazione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

h) *Interventi di manutenzione ordinaria*: interventi edilizi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

i) *Gestione condivisa:* interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;

j) *Interventi di valorizzazione:* interventi diretti a favorire lo sviluppo di attività e progetti a carattere culturale, ambientale, sportivo, turistico, economico e sociale e la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale;

k) *Metodo di coprogettazione e codecisione*: programmazione e realizzazione condivisa dai cittadini attivi e dall'amministrazione dei processi sociali, economici, culturali, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città;

l) *Spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

m) *Sito internet*: il sito internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

ART . 3 – PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) *Pubblicità e trasparenza*: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) *Responsabilità:* l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) *Inclusività e apertura*: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) *Sostenibilità*: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) *Proporzionalità:* l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) *Adeguatezza e differenziazione:* le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) *Informalità:* l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) *Autonomia civica:* l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

ART. 4 – I CITTADINI ATTIVI

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti. Relativamente agli interventi di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 9 e all'art. 14 commi 4 e 6 del presente regolamento sarà necessario essere in possesso dei titoli abilitanti previsti nelle stesse disposizioni.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e di promozione dei beni comuni.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura e o valorizzazione quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

ART. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni condivise;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione pubblica dei beni comuni oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare rilievo comunicativo mediante le forme di comunicazione dell'intervento realizzato.

ART . 6 – INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI

1. La collaborazione relativa ad interventi condivisi sugli spazi pubblici e sugli edifici può prevedere differenti livelli di intensità, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la manutenzione ordinaria.

2. Gli interventi possono essere periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

Gli interventi possono essere finalizzati a:

a) integrare o migliorare gli standard di manutenzione ordinaria garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità pubblica di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione ordinaria.

3. Possono altresì essere realizzati interventi, tecnici o finanziari, di manutenzione ordinaria di spazi pubblici e di edifici.

ART . 7 – INNOVAZIONE SOCIALE

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, al fine di soddisfare bisogni sociali, che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. La produzione di servizi collaborativi viene promossa al fine di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, con il *metodo della coprogettazione e codecisione*. Il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione ed erogazione.

3. La produzione di servizi collaborativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) attiva processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

4. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando gli interventi di valorizzazione diretti a favorire:

a) lo sviluppo di attività e progetti a carattere culturale, ambientale, sportivo, turistico, economico e sociale;

b) la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale.

5. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

ART. 8 – PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ART . 9 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il Settore deputato alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale Settore provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati e costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

3. Il Comune, periodicamente, rende noto con un avviso pubblico:

a) l'elenco degli spazi, degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di manutenzione ordinaria, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi;

b) i vari ambiti di intervento per la produzione di servizi collaborativi.

4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune o servizio, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

ART . 10 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad un avviso pubblico dell'Amministrazione di cui all'art. 9 comma 3 ;

b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 27, comma 1;

c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso pubblico con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di intervento, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è quello descritto al successivo art. 27, comma 1.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, il Settore deputato alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente l'accoglimento o il rigetto dalla proposta, nel termine di trenta giorni.

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

7. Nel caso in cui la proposta di collaborazione preveda la partecipazione di cittadini minorenni, il proponente dovrà allegare alla stessa apposita autorizzazione a firma del soggetto esercente la potestà genitoriale con la quale lo stesso:

a) dichiari di aver preso visione del presente regolamento;

b) dichiari di aver preso visione della proposta di collaborazione;

c) autorizzi la partecipazione del minore alle attività come descritte nella proposta;

d) conceda liberatoria per l'utilizzo gratuito delle immagini del minore in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale.

L'autorizzazione deve essere accompagnata da un copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.

8. Il Settore predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

9. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Settore lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, la proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta Comunale.

11. In caso di approvazione della proposta da parte della Giunta Comunale, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

12. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

TITOLO III – INTERVENTI DI CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI PUBBLICI

ART. 11 – INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale ricade, di norma, all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 27, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul sito internet gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

ART . 12 – GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI E DI SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico ovvero di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione pubblica, nel caso di spazi pubblici o con l'uso pubblico e con la proprietà privata del bene per gli spazi privati ad uso pubblico.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

5. Al fine di promuovere il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico e o sullo spazio privato ad uso pubblico.

6. L'Amministrazione riconosce il diritto di prelazione al fine della gestione condivisa, sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che

raggiungano almeno il 66% delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

ART. 13 – INTERVENTI DI CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI PUBBLICI

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di cura e manutenzione ordinaria degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare anche grazie a un contributo economico totale o prevalente, dei cittadini attivi. Il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa ove necessario.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di manutenzione ordinaria dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate da:

a) relazione illustrativa atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare;

b) programma di manutenzione ordinaria;

c) stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria.

5. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

6. Resta ferma, per i lavori eseguiti mediante interventi di manutenzione ordinaria, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

7. Gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

8. Gli interventi di manutenzione ordinaria consentiti sulle aree verdi sono:

a) rimozione dei rifiuti;

b) taglio delle erbe infestanti;

c) taglio dell'erba;

d) piantumazione di essenze;

e) potatura di piante

9. Gli interventi di manutenzione ordinaria sulle aree verdi devono essere realizzati mediante impiego di utensili ed attrezzature non complesse. L'impiego di strumenti complessi (seghe elettriche, compressori, falciatrici a motore, ponteggi e trabattelli con piano calpestabile di altezza superiore ai 2 metri da terra, etc.) sarà consentito solo ai cittadini che dimostrino documentalmente di essere in possesso di adeguata qualifica professionale abilitante all'uso di tali utensili ed attrezzature (operai giardinieri, etc.).

TITOLO IV – INTERVENTI SUGLI EDIFICI

ART. 14 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. I cittadini attivi possono proporre l'esecuzione, a loro cura, di interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii..
2. Sono interventi di manutenzione ordinaria:
   a) gli interventi edilizi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
   b) gli interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. Per interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici si intendono le seguenti opere:
   a) tinteggiatura interna delle pareti con riprese di intonaco;
   b) verniciatura di opere in ferro (ringhiere, grate, etc.);
   c) riparazione di pavimenti e rivestimenti;
   d) sostituzione di zoccolini battiscopa;
   e) istallazione di supporti per disegni e materiale didattico, fasce salvapareti, etc.;
   f) istallazione di paraspigoli e tappetini antitrauma;
   g) riparazione e/o sostituzione di serrature di infissi;
   h) riparazione di attrezzature sportive, giochi da interno e da giardino.
4. Gli interventi di cui al precedente comma 3, dovranno essere realizzati mediante impiego di utensili ed attrezzature non complesse. L'utilizzo di utensili ed attrezzature complesse (seghe elettriche, saldatrici, smerigliatrici, flex, compressori, martelli elettrici a percussione, pistole sparachiodi, ponteggi e trabattelli con piano calpestabile di altezza superiore ai 2 metri da terra, etc.); sarà consentito solo ai cittadini che dimostrino documentalmente di essere in possesso di adeguata qualifica professionale abilitante all'uso di tali utensili ed attrezzature (operai edili, metalmeccanici, etc.).
5. Per interventi diretti a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici si intendono:
   a) sostituzione di lampade per illuminazione;
   b) riparazione e/o sostituzione di componenti interni di impianti radiotelevisivi e informatici;

c) riparazione e/o sostituzione di componenti di impianti idraulici (rubinetti, scarichi, apparecchi igienico-sanitari, boiler elettrici, etc.).

6. Gli interventi di cui al precedente comma 5 potranno essere eseguiti dai cittadini attivi che dimostrino documentalmente di essere in possesso di adeguata qualifica professionale che li abbia abilitati ad operare su tali impianti (tecnici elettricisti, idraulici, etc.). Tali interventi sono consentiti esclusivamente nei limiti in cui non modifichino gli impianti esistenti, come certificati conformi alla regola dell'arte in base al D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

7. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su impianti elevatori, impianti termici di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, impianti antincendio, impianti di distribuzione del gas.

ART. 15 – GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e la manutenzione ordinaria di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. Tutti i cittadini e o le loro formazioni sociali possono in ogni momento aderire e collaborare agli interventi di cura e manutenzione ordinaria del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La gestione condivisa garantisce la fruizione pubblica del bene.

4. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per la cura e manutenzione ordinaria del bene immobile.

5. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione ordinaria gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per l'Amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

TITOLO V – FORMAZIONE

ART. 16 – FINALITÀ DELLA FORMAZIONE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente

offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella condivisa dei beni comuni e nella produzione di servizi collaborativi.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

ART. 17 – IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e manutenzione ordinaria dei beni comuni e nella produzione di servizi collaborativi.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e manutenzione ordinaria dei beni comuni e di produzione di servizi collaborativi venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

TITOLO VI – ESENZIONI ED ONERI

ART. 18 – ESENZIONI TRIBUTI LOCALI

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate espressione dell'attività istituzionale dell'Ente nell'ambito delle funzioni amministrative allo stesso demandate nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'118 ultimo comma della Costituzione. Si applicano a tali attività le esenzioni in materia di imposte, tasse e diritti previste dalle leggi vigenti.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, e ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché in materia di diritti istruttori, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

C) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

ART. 19 – ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività che sia dirette alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 5 del presente regolamento.

ART. 20– AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani nonché le forme di cittadinanza attiva che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

ART. 21 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, manutenzione ordinaria, valorizzazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

ART. 22 – FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di riconoscimento quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

ART. 23 – AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani o alle iniziative di valorizzazione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali o nelle esenzioni come disciplinate dall'art. 18 del presente Regolamento.

TITOLO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ART. 24 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani e alla produzione di servizi collaborativi.
2. Il Comune riconosce nella rete istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e manutenzione ordinaria dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:

a) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;

B) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

ART. 25 – MODULI PREDEFINITI E DIFFUSIONE DELLE POSSIBILITÀ DI COLLABORAZIONE

1. I Dirigenti redigono moduli di collaborazione predefiniti da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di stabilire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. I moduli di collaborazione predefiniti, sono sottoposti all'approvazione preventiva della Giunta Comunale.

3. L'Ufficio deputato alla gestione delle proposte di collaborazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, assicura la diffusione delle possibilità di collaborazione, mediante:

a) la divulgazione delle ipotesi di collaborazione tipiche di cui al precedente comma 1;

B) la redazione e la divulgazione, anche per via telematica, di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla manutenzione ordinaria dei beni comuni e alla produzione di servizi collaborativi, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

ART. 26 – RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

TITOLO VIII – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 27 – PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di manutenzione ordinaria a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un referente cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e

per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

ART. 28 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e manutenzione ordinaria di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani e alla tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 31 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.